

La difesa dell'imputato, rilevato:

- che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del ..., come risulta dai relativi verbali
- che, come risulta dal verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino del 4.11.2014 (v. allegato), soltanto con delibera in pari data il Dr. Piazzano ha avuto il prescritto parere positivo in ordine alla conferma nell' *“incarico di Giudice di Pace (sic) per il triennio 2011-2013”*
- che, pertanto, se ne deve dedurre che, all'epoca di celebrazione delle udienze sopra indicate, il VPO in questione non aveva alcun titolo per sostenere la Pubblica Accusa in giudizio, essendo decaduto dall'incarico per scadenza del termine triennale di durata della nomina (cfr art. 42 sexies Ord. Giud.)
- che ciò integra senza dubbio l'ipotesi di cui all'art. 178 comma I lettera B c.p.p., afferendo l'osservanza di disposizioni di legge concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento
- che, per il combinato disposto dell'art. 178 comma I lettera B e 180 c.p.p., si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio, sicché l'eccezione deve essere sollevata nel termine ultimo dato dalla deliberazione della sentenza del grado successivo a quello in cui si è verificata la nullità
- che, all'evidenza, la citata delibera del Consiglio Giudiziario, organo amministrativo interno alla magistratura, non può costituire sanatoria rispetto a una ipotesi di nullità specificamente prevista, nei termini indicati, dal codice di procedura penale. Peraltro si rileva come l'art. 7 del D.M. 26 settembre 2007 - *Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari* preveda che la richiesta di riconferma sia depositata dall'interessato al Procuratore della Repubblica sei mesi prima della scadenza dell'incarico **a pena di**

**inammissibilità.** Non si comprende quindi come possa sanarsi un qualcosa che è richiesto a pena di inammissibilità;

- che a nulla infine rileva l'esistenza di una delega ex art. 72 Ord. Giud. sottoscritta dal Procuratore Capo in favore del VPO per l'udienza citata, atteso che chiaramente l'istituto della delega per l'udienza presuppone che il delegato abbia avuto effettivo incarico dal CSM (e, per esso, dal Consiglio Giudiziario) per svolgere l'attività di viceprocuratore onorario ai sensi degli artt. 71, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies e 42 septies Ord. Giud.
- che la Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite 13716/2011 ha affermato che, laddove al magistrato onorario sono conferite funzioni requirenti per reati diversi da quelli attribuiti al giudice monocratico o per attività non espressamente previste dall'art. 72 ord. ord. oppure vi sia carenza di delega, si versa in ipotesi di difetto di partecipazione del pubblico ministero per carenza dei requisiti dell'organo requirente, privo per legge del relativo potere, con violazione dell'art. 178 comma 1 lett. b) c.p.p. rilevabile nei termini di cui all'art. 180 c.p.p..
- che, se dunque la Cassazione ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 178 comma 1 lett. b) c.p.p. nel caso di magistrato onorario, regolarmente nominato ex art. 42 ter ord. giud., ma privo di delega o con delega eccedente i suoi poteri, tanto più alla medesima conclusione dovrà pervenirsi nel caso di specie ove la delega è stata conferita a soggetto del tutto privo di poteri.
- che, neppure, poi, potrà invocarsi, nel caso di specie, la figura dottrinarica del cosiddetto "*funzionario di fatto*" atteso che tale figura trova vita solo allorquando si tratti di esercizio di funzioni essenziali e/o indifferibili, che per loro natura riguardino i terzi con efficacia immediata e diretta (CdS, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853), mentre nel nostro caso nulla avrebbe vietato alla Procura di essere rappresentata da altro Magistrato ed, inoltre, è invocabile solo a vantaggio del

terzo e non quando essa comporti un danno al medesimo (da ultimo, ribadito anche dal Tar Lazio, Roma, sez.II, 15 marzo 2012, n.2550; ma ancor prima, CdS, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853) e non vi è chi non veda come, all'interno del procedimento penale nessuna utilità possa venire all'imputato/terzo, dalla sanatoria di un atto nullo.

\*\*\*

Tutto ciò rilevato, visti gli artt. 178 comma I lettera B, 180, 185 c.p.p., la difesa dell'imputato

### **ECCEPISCE LA NULLITA'**

dell'udienza svolta il ....., di ogni attività processuale ivi effettuata nonché di ogni altro atto consecutivo ad essa successivamente svolto nel processo.

Allegato: verbale Consiglio Giudiziario presso CDA Torino 4.11.14



- che nel decorso triennio è già stato espresso parere per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione della Corte di Appello di Torino in data 4 marzo 2014;
  - che non sono intervenuti elementi - in positivo o in negativo - atti a modificare tali pareri;
- delibera all'unanimità di non esprimere nuovo parere, richiamando integralmente quello sopra citato.

**GIANFROTTA dr. Francesco**, Presidente di sezione del Tribunale di Torino.  
- Richiesta di parere previsto dal "Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 29 luglio 2010", modificato con delibera CSM 07/07/2011, sulla idoneità al conferimento di ufficio direttivo.  
Il Consiglio Giudiziario, rinvia ad altra adunanza.

**MONTEFUSCO dr. Luigi Maria**, Presidente di sezione del Tribunale di Verbania. - Richiesta di parere previsto dal "Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 29 luglio 2010", modificato con delibera CSM 07/07/2011, sulla idoneità al conferimento di ufficio direttivo.  
Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere Sanlorenzo, provvede con separata delibera.

**PICOZZI dr. Maurizio**, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo. - Richiesta di parere previsto dal "Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 29 luglio 2010", modificato con delibera CSM 07/07/2011, sulla idoneità al conferimento di ufficio semidirettivo.  
Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere Nasi, provvede con separata delibera.

Istanza di conferma della **dott.ssa Patrizia FRASCETTI** nell'incarico di Giudice Onorario del Tribunale di Alessandria.  
Il Consiglio Giudiziario rinvia a prossima adunanza.

Istanza di conferma della **dott. Guido PIAZZANO** nell'incarico di Giudice Onorario del Tribunale di Novara.  
Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere Demontis, esprime parere favorevole alla conferma del **dott. PIAZZANO** nell'incarico di giudice di pace di Novara per il triennio 2011-2013.